



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Sezione seconda civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo;

ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

ritenuto altresì che il presente procedimento non è mai stato sospeso su istanza delle parti;

ritenuto quindi che, per quanto precede, la istanza può essere accolta,

tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;

visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

REVOCA

L'udienza fissata per il 21.10.2021

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 20/09/2022

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito internet del Tribunale di Bergamo entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 23/09/2021

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Angela Randazzo

